

**ORDINANZA SINDACALE numero 79 del 13 giugno 2020**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS  
SVOLGIMENTO FIERA ANNUALE S. GIOVANNI – LOC. MIGLIARINA – 23/24 GIUGNO 2020**

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di giugno,

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000**

**IL SINDACO**

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria in atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;

VISTO il D.L. 25/03/2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e, in particolare, l'art. 1 comma 2 lettera a) che prevede la "limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità";

VISTO il D.L. 16/05/2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- L'art. 1 comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute del 30/04/2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministero della Salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/03/2020n. 19;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 che dispone la riapertura di alcune attività a far data dal 18/05/2020, nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

VISTE le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 16/05/2020 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e successivamente integrate e modificate in data 22 e 25 maggio 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30 del 17/05/2020, n. 32 del 20/05/2020, n. 34 del 25/05/2020 e n. 35 del 01/06/2020 che dispongono l'adozione sul territorio della Regione Liguria delle

“Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16/05/2020 e successivamente integrate e modificate in data 22 e 25 maggio e in data 9 giugno 2020;

DATO ATTO che con le predette ordinanze viene consentita la riapertura a far data dal 18/05/2020, fra le altre, delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti e dell'ingegno), subordinatamente al rispetto delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative sopra richiamate;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 36 del 5/06/2020 che prevede la riapertura di sagre e fiere a far data dal 16/06/2020;

VISTE le linee di indirizzo sopra richiamate riferite alla scheda del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche che pongono, tra l'altro, a carico dei Comuni la riorganizzazione di detti mercati, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 60 del 18/05/2020 con la quale è disposta la conferma della sospensione dei mercati settimanali del martedì e del venerdì, dei mercati degli hobbisti e dell'ingegno, nonché delle fiere rionali di prossima calendarizzazione, fino all'avvenuta regolamentazione degli stessi sulla base delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” sopra richiamate;

DATO ATTO che, a seguito degli incontri svoltisi tra Servizio Attività Produttive, Servizio Mobilità e Corpo di Polizia Municipale, sono state individuate le misure di sicurezza necessarie per consentire lo svolgimento della fiera annuale di S. Giovanni in località Migliarina;

RITENUTO opportuno rendere obbligatorio per tutti coloro che accedano all'area della fiera, compresi gli operatori partecipanti, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26/04/2020, ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero dei soggetti che interagiscono con i predetti;

RITENUTO inoltre di prevedere l'obbligo per gli operatori della fiera di:

- Pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita;
- Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
- Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli utenti e dagli altri operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- In caso di vendita di beni usati pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature posti in vendita;

RITENUTO opportuno stabilire lo svolgimento della manifestazione nei soli giorni 23 e 24 giugno 2020, autorizzando gli operatori all'utilizzo dei propri dispositivi di illuminazione/generatori autonomi, in considerazione della particolare situazione emergenziale che impone un'organizzazione che tenga conto del rispetto delle nuove misure stabilite per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;

RITENUTO inoltre opportuno autorizzare gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale di via Prosperi, che si svolge il martedì, ad occupare il proprio spazio in fiera a partire dalle ore 15,00 del 23/06 p.v.;

VISTO il Testo Unico in materia di Commercio approvato con legge della Regione Liguria 1/2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso:

### **DISPONE**

1) Di prevedere lo svolgimento della fiera annuale di S. Giovanni, in località Migliarina, nei giorni martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2020, nel controviale di viale Italia – tra via Poggiolini e piazza Concordia –, via Podenzana e via Mozzachiodi;

2) Di stabilire il sottoindicato orario di svolgimento:

Ingresso nell'area della fiera e scarico delle merci:

dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Orario di vendita:

dalle ore 9,00 alle ore 24,00

Carico delle merci e sgombero dell'area:

entro le ore 1,00 del 25/06;

3) Di autorizzare gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale di via Prosperi, che si svolge il martedì, ad occupare il proprio spazio in fiera a partire dalle ore 15,00 del 23/06 p.v.;

4) Di autorizzare gli operatori all'utilizzo dei propri dispositivi di illuminazione/generatori autonomi;

5) I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 9,00 di ciascun giorno di fiera (entro le ore 15,00 del 23/06 per gli operatori di cui al punto 3) saranno assegnati ai sensi della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio.

Gli operatori assenti in data 23/06 saranno esclusi dalla manifestazione anche per il giorno successivo;

6) Di rendere obbligatorio per tutti coloro che accedano all'area della fiera, compresi gli operatori partecipanti, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26/04/2020, ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero dei soggetti che interagiscono con i predetti;

7) Di stabilire l'accesso degli utenti all'area di fiera a "senso unico", con entrata da via Poggiolini ed uscita in via Sarzana;

8) Di prevedere l'obbligo per gli operatori della fiera di:

- Pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita;
- Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
- Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli utenti e dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- In caso di vendita di beni usati pulire e disinfettare i capi di abbigliamento e le calzature posti in vendita;

- 9) La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro;
- 10) Il Servizio Attività Produttive, il Servizio Mobilità e il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente atto.

**IL SINDACO**  
**Pierluigi Peracchini**